

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che istituisce un programma di azione comunitaria per organismi che promuovono la comprensione reciproca delle relazioni tra l'Unione europea ed alcune regioni del mondo

(2003/911/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità intrattiene relazioni con alcuni paesi e regioni del mondo, prestando in particolare un'assistenza sostanziale attraverso i regolamenti ALA ⁽²⁾, MEDA ⁽³⁾, TACIS ⁽⁴⁾ e CARDS ⁽⁵⁾.
- (2) Il Consiglio europeo ha confermato, in almeno due occasioni, ⁽⁶⁾ a più riprese l'importanza che attribuisce alle relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner.
- (3) Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla dimensione regionale dell'assistenza comunitaria, tenendo conto della diversità delle esigenze e priorità esistente tra le principali regioni interessate dai regolamenti sopra citati e incrementando la cooperazione regionale in maniera equilibrata e coordinata.
- (4) È opportuno promuovere l'approfondimento della reciproca conoscenza e comprensione tra l'Unione europea e i partner che beneficiano di una sua assistenza.
- (5) L'opera di approfondimento della reciproca conoscenza e comprensione tra l'Unione europea e i suoi partner sarà resa ancora più efficace dall'azione di organismi specializzati nell'analisi delle relazioni tra l'Unione europea e le regioni interessate.
- (6) Diverse linee di bilancio sono destinate al sostegno di istituti, organismi o reti con la finalità di rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e altre regioni del mondo.

- (7) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo denominato il «regolamento finanziario») ⁽⁷⁾, impone di dotare di una base giuridica le azioni di sostegno esistenti.
- (8) È opportuno assicurare al programma oggetto della presente decisione una copertura geografica estesa all'insieme delle regioni interessate dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS e CARDS, nonché ai paesi candidati.
- (9) Le azioni interessate dalla presente decisione non rappresentano misure di cooperazione che si collocano in modo diretto nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo o della cooperazione con altri paesi terzi. Tuttavia, tali azioni sono necessarie per realizzare uno degli obiettivi della Comunità.
- (10) Nella presente decisione è inserito, per l'intera durata del programma, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio ⁽⁸⁾ e il miglioramento della procedura di bilancio, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato.
- (11) Il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. È istituito un programma di azione comunitaria per la promozione di centri, istituti o reti specializzati nell'analisi delle relazioni tra l'Unione europea ed alcune regioni.

⁽¹⁾ Parere del 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 443/92 (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

⁽⁶⁾ Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 e Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

⁽⁷⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

2. Obiettivo generale del presente programma è di accrescere la comprensione e il dialogo dell'Unione europea con le regioni interessate dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS e CARDS e con i paesi candidati mediante il sostegno delle attività degli organismi menzionati al paragrafo 1. Le attività sono costituite dal programma annuale di lavoro di un centro, istituto o rete e devono iscriversi nelle attività indicate nell'allegato. Le attività sostenute devono contribuire all'accrescimento della comprensione e del dialogo dell'Unione europea con le regioni interessate dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS e CARDS e con i paesi candidati.

Articolo 2

Accesso al programma

1. Per poter beneficiare di una sovvenzione, gli organismi devono rispettare le disposizioni riportate nell'allegato e presentare le caratteristiche seguenti:

- essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel settore della promozione della comprensione delle relazioni tra l'Unione europea e le regioni interessate, ed avere un obiettivo orientato verso il pubblico interesse,
- essere un organismo costituito giuridicamente da più di due anni, la cui contabilità relativa agli ultimi due anni sia stata certificata da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili,
- svolgere attività che siano conformi ai principi su cui si basa l'azione comunitaria nel campo delle relazioni esterne e che tengano conto delle aree prioritarie di cui al punto 4 dell'allegato.

2. Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento a titolo del suo programma di lavoro annuale, un organismo che persegue un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea nel campo delle relazioni esterne deve inoltre esercitare le proprie attività a livello europeo o della regione interessata e la sua struttura e le sue attività devono avere un potenziale di diffusione a livello dell'Unione europea e/o della regione delle regioni interessate.

Articolo 3

Partecipazione

La partecipazione al programma è aperta agli organismi, istituti e reti stabiliti:

- a) negli Stati membri;
- b) nei paesi che nel vertice di Copenaghen del 2002 sono stati ammessi ad aderire all'Unione europea nel 2004;
- c) in Bulgaria, Romania e Turchia;
- d) nei paesi o regioni interessati dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS o CARDS.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1. La Commissione attua il programma di azione della Comunità in conformità del regolamento finanziario.
2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro annuale di un organismo rispetta i criteri generali illustrati nell'allegato.
3. La selezione degli organismi beneficiari di tali sovvenzioni di funzionamento si effettua a partire da un invito a presentare proposte che copre l'intera durata del programma ed ha lo scopo di stabilire una relazione di partenariato tra questi organismi e l'Unione europea.

Sulla base dell'invito a presentare proposte, la Commissione stabilisce, conformemente all'articolo 116 del regolamento finanziario, l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni di funzionamento concesse a titolo del presente programma non possono finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.
2. L'importo di una sovvenzione di funzionamento concessa in questo quadro non supera il 70 % delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.
3. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le sovvenzioni di funzionamento così concesse in caso di rinnovo hanno carattere degressivo. In caso di concessione di una sovvenzione ad un organismo che abbia già beneficiato di una simile sovvenzione nel corso dell'anno precedente, la nuova sovvenzione rappresenterà una percentuale di cofinanziamento comunitario inferiore di almeno 10 punti rispetto alla percentuale di cofinanziamento comunitario rappresentata dalla sovvenzione dell'anno precedente.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Il presente programma comincia il 1° gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2006.
2. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma per il periodo di cui al paragrafo 1 è pari a 4,1 milioni EUR.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

*Articolo 7***Monitoraggio e valutazione**

Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma. Questa relazione si basa sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare la pertinenza, l'efficienza e l'utilità da questi dimostrate relativamente alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 1 e nell'allegato.

*Articolo 8***Disposizioni transitorie**

Per gli organismi che hanno ricevuto una sovvenzione di funzionamento per le medesime attività a titolo dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente decisione e a titolo dei due anni precedenti, il carattere degressivo del tasso di cofinanziamento comunitario in caso di rinnovo di una sovvenzione di funzionamento, previsto all'articolo 5, si applica

esclusivamente a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione, a condizione che tali organismi abbiano pienamente soddisfatto tutti i requisiti riguardanti una sana gestione.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

ALLEGATO

1. Attività sostenute

Le attività degli organismi in grado di conferire maggiore forza e maggiore efficacia all'azione comunitaria sono in particolare le seguenti:

- lo studio e l'analisi delle politiche dell'Unione europea e della regione oggetto dell'invito a presentare proposte,
- la produzione di documenti di riflessione,
- tavole rotonde,
- seminari tematici,
- pubblicazioni diverse.

2. Attuazione delle attività sostenute

- 2.1. Le attività coperte dal presente programma sono attuate da organismi aventi per obiettivo l'accrescimento della comprensione e della conoscenza reciproche tra l'Unione europea e le regioni interessate dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS o CARDS.
- 2.2. Rientrano in questa categoria tutti gli organismi, gli istituti o le reti senza scopo di lucro che sono attivi nei paesi e/o nelle regioni di cui all'articolo 2 della decisione e che promuovono principi e politiche che si inscrivono negli obiettivi dei trattati.
- 2.3. Una sovvenzione annuale di funzionamento può essere concessa a sostegno della realizzazione del programma di lavoro annuale di organismi di questo tipo.

3. Selezione dei beneficiari

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento sono selezionati sulla base di inviti a presentare proposte, come previsto dal regolamento finanziario. Gli inviti a presentare proposte saranno lanciati all'inizio del programma e serviranno a selezionare i partner con cui l'Unione europea intende attuare il programma stesso.

4. Caratteristiche in base alle quali sono valutate le domande di sovvenzione

Le domande di sovvenzione sono valutate in base ai seguenti elementi:

- la loro adeguatezza agli obiettivi del programma,
- la qualità delle attività,
- l'esperienza già maturata nel settore,
- l'esistenza di fonti di informazione certe e di contatti tanto nelle regioni interessate quanto nell'Unione europea,
- il rapporto tra costi e benefici dell'attività proposta,
- la diffusione geografica delle attività.

Le esatte caratteristiche e i criteri di attribuzione di queste sovvenzioni saranno specificati negli inviti a presentare proposte.

5. Spese ammissibili

- 5.1. Per la determinazione della sovvenzione di funzionamento sono prese in considerazione esclusivamente le spese necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato, vale a dire le spese di personale, le spese generali (quali canoni d'affitto, spese per l'uso di immobili, attrezzature, forniture per ufficio, telecomunicazioni e spese postali), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione.
- 5.2. Il bilancio degli organismi in questione beneficia di un cofinanziamento proveniente da fonti diverse da quella comunitaria. Parte di tale cofinanziamento può essere fornita in natura, purché il contributo non abbia una valutazione superiore ai costi realmente sostenuti e sia comprovato da documenti contabili o ai costi usuali sul mercato in questione; sono esclusi i contributi di carattere immobiliare.

6. Controlli e Audit

- 6.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto finanziario verificato, per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, ove del caso, i giustificativi che si trovano in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.
 - 6.2. La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite suoi agenti oppure attraverso qualunque altro organismo qualificato esterno di sua scelta, un audit sull'utilizzazione della sovvenzione. Gli audit possono essere effettuati tanto nel corso dell'intera durata della convenzione quanto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Ove opportuno, i risultati di questi audit potranno condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.
 - 6.3. Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzato dalla Commissione ha accesso, per quanto necessario, ai locali in cui si svolge l'azione e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie al buon esito dell'audit.
 - 6.4. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispongono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso.
 - 6.5. Inoltre, al fine di proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Ove necessario, le indagini sono effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
-

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.